

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte seconda della Costituzione (1429)

**TESTO AGGIORNATO AL 1 AGOSTO 2014 CON LE MODIFICHE APPORTATE DALL'AULA DEL SENATO AGLI ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE PROPOSTO DALLA COMMISSIONE.**

(Evidenziate le soppressioni/sostituzioni, in **grassetto** le integrazioni)

SI RIPORTA ESCLUSIVAMENTE L'ARTICOLO 1 COME MODIFICATO E I SINGOLI EMENDAMENTI APPROVATI

Capo I

MODIFICHE AL TITOLO I DELLA PARTE SECONDA DELLA COSTITUZIONE

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

**Approvato nel testo emendato**

*(Funzioni delle Camere)*

1. L'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 55. - Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione.

La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo.

Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali. Concorre **paritariamente, nelle materie di cui agli articoli 29 e 32, secondo comma, nonché**, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed **esercita la funzione esercita funzioni** di raccordo tra l'Unione europea, lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. **Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea** **Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea e ne valuta l'impatto.** Valuta l'attività delle pubbliche amministrazioni, verifica l'attuazione delle leggi dello Stato, controlla e valuta le politiche pubbliche. Concorre a esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione».

EMENDAMENTI ALL'ARTICOLO 1 APPROVATI INSERITI NEL TESTO

**1.1979**

**CANDIANI, SCILIPOTI, CASSON** (\*)

**Approvato**

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al quarto comma, secondo periodo, dopo la parola: «concorre,», inserire le seguenti: «paritariamente, nelle materie di cui agli articoli 29 e 32, secondo comma, nonché».

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

## 1.1985

I RELATORI

### **Approvato**

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al quarto comma, secondo periodo, sostituire le parole: «esercita la funzione» con le seguenti: «esercita funzioni».

## 1.1991 (testo 3)

RUSSO, QUAGLIARIELLO, ROMANO, CASINI, PALERMO, BRUNO, CANDIANI, CAMPANELLA, FATTORINI, DI BIAGIO, BERGER, FASIOLO, Luigi MARINO, RUBBIA, CALIENDO, MARTINI, MESSINA, TONINI, FABBRI, FISSORE, FILIPPI, FILIPPIN, Stefano ESPOSITO, VACCARI, MANASSERO, GOTOR, DI GIORGI, CALEO, GUERRIERI PALEOTTI, BENCINI (\*), MUSSINI (\*), GIACOBBE, SANGALLI, ZANONI, BROGLIA, Elena FERRARA, SPILABOTTE, TURANO, D'ADDA, CUCCA, SOLLO, CARDINALI, CAPACCHIONE, SANTINI, MIRABELLI, COLLINA, VATTUONE, LAI, PEGORER, FORNARO, GATTI, LO GIUDICE, MINZOLINI, PARENTE, MOSCARDELLI, PUPPATO, FLORIS (\*\*), CUOMO (\*\*)

### **Approvato**

Al comma 1, capoverso «Art. 55.», quarto comma, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea e ne valuta l'impatto».

(\*) Firma ritirata in corso di seduta

(\*\*) Firma aggiunta in corso di seduta

## ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

### Art. 2.

### **Approvato**

*(Composizione ed elezione del Senato della Repubblica)*

1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 57. Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica.

I Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono, con metodo proporzionale, i senatori fra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, fra i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali nei quali sono stati eletti.

Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale. I seggi sono attribuiti in ragione dei voti espressi e della composizione di ciascun Consiglio».